



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 10, 14, 40, 41, 27/1, lett. k), (pugno), lett. l), (testata), lett. o), (calcio), e 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo, così come proposto;
- riforma la delibera assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lombardo, nella riunione del 12 dicembre 2018, Comunicato U18/11/GST, pubblicata in data 13/12/2018, nei confronti del Sig. Emanuele Amadei e del Sig. Nicola Lemorini, entrambi giocatori e tesserati della FTGI Rugby Ticinensis ASD, e, per l'effetto, annulla la squalifica di sei mesi inflitta allo stesso Sig. Emanuele Amadei, e sanziona il Sig. Nicola Lemorini con la squalifica di quattro mesi (dal 10/12/2018 al 9/4/2019 compresi) per l'infrazione di cui all'articolo 27/1, lett. l), (testata), e la circostanza aggravante di cui all'art. 27/2, lett. a), (colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali